



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n.3821

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il D.R. n. 5479 del 19.11.2012, con cui è stato emanato il *Regolamento per la prima applicazione dell'art.54, comma 4, dello Statuto: elezione del Presidente della Scuola di Medicina;*
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico in data 20.10.2015 con la quale ha approvato la nuova stesura del Regolamento per la elezione del Presidente della Scuola di Medicina;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2015;
- SENTITO il Direttore Generale

D E C R E T A

1. È emanato il nuovo Regolamento per la elezione del Presidente della Scuola di Medicina, parte integrante del Regolamento Generale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 54, comma4, 16 e 17, dello Statuto di Ateneo come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Bari, 04 novembre 2015

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA

(parte integrante del Regolamento Generale ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 4, e 16 dello Statuto di Ateneo)

Art.1

Norme generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione del Presidente della Scuola di Medicina ai sensi dell'art.54 dello Statuto.

Sei mesi prima della scadenza del mandato o nei casi di rinuncia, dimissioni o decadenza, immediatamente *dopo l'evento*, il Direttore Generale ne dà comunicazione al Decano dei professori di ruolo di I fascia componenti il Consiglio della Scuola di Medicina ai fini dell'avvio del procedimento elettorale

L'elezione del Presidente è indetta dal medesimo Decano con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art.7, comma 2, del Regolamento elettorale ex art.78 dello Statuto e s.m.i.

Il Bando di indizione delle elezioni dovrà stabilire le date delle tornate elettorali nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che si dovranno svolgere in una giornata per ciascuna tornata.

Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è costituito da un Presidente e due scrutatori, individuati in seno al Consiglio della Scuola, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico amministrativo.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale trasmesso dal Presidente di seggio agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

Art.2

Elettorato Attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Medicina.

Art. 3

Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti "*dell'Emergenza e dei Trapianti d'Organo*", "*Scienze Biomediche e Oncologia Umana*", "*Interdisciplinare di Medicina*" e "*Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso*" alla data fissata per la presentazione delle candidature, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e che nel triennio corrente abbiano svolto complessivamente almeno il 50% del proprio carico didattico istituzionale annuale presso i Corsi di Studio afferenti ai suddetti Dipartimenti ed alla Scuola di Medicina

Art. 4

Candidature

Le candidature sono libere e, unitamente alle linee programmatiche devono essere formalizzate per iscritto al Decano entro e non oltre la data prevista espressamente nel Bando. Le candidature saranno presentate al Corpo elettorale nel corso di una specifica

riunione convocata dal Decano almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle votazioni.

Contestualmente alla presentazione della candidatura dovrà essere prodotta una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno.

Il Decano provvede a rendere note tutte le candidature con le modalità e nei termini previsti dal bando d'indizione.

Art. 5 **Lista degli elettori**

La lista degli elettori è redatta a cura della Presidenza della Scuola di Medicina. (in analogia con quanto previsto per l'elezione dei Direttori di Dipartimento, art. 4 del Bando)

Art. 6 **Propaganda elettorale**

Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché di diffusione dei programmi elettorali sono disciplinate dal bando di indizione

Art. 7 **Sistema elettorale – validità votazione**

Alle elezioni del Presidente della Scuola di Medicina si applica il sistema maggioritario. La votazione si svolge con voto segreto.

Per l'elezione del Presidente della Scuola di Medicina la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione o mancato raggiungimento del quorum devono essere effettuate successive votazioni, tra una votazione e l'altra deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e con la maggioranza relativa nelle successive.

In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 8 **Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, in seduta pubblica e proseguono ininterrottamente fino alla loro conclusione.

Art. 9 **Nomina**

Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.

Nel caso di dimissioni del Presidente della Scuola o di cessazione anticipata per qualunque motivo, le funzioni di Presidente della Scuola, per l'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Decano dei professori di ruolo di I fascia componenti il Consiglio della

Scuola. In tali casi il Decano deve concludere il procedimento elettorale entro 60 giorni dalla nomina.

In tutti gli altri casi, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 ed il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento elettorale di cui al precedente comma, il mandato del Presidente in carica può essere prorogato sino al subentrare del nuovo Presidente.

Art. 10

Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Titolo I del regolamento elettorale ex art. 78, co. 10, dello Statuto di Ateneo e s.m.i.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale.

Dalla medesima data è abrogato il Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, co. 4, dello Statuto: elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 5479 del 19 novembre 2012.

Nella prima applicazione del presente Regolamento è derogabile il termine dei 6 mesi di cui all'art. 1.

Tutti gli atti del procedimento per l'elezione del Presidente della Scuola di Medicina sono pubblicati sul sito web dell'Università.

Bari, 04 novembre 2015

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio